

# BENI COMUNI E RAGIONE ECONOMICA: SULLA PROPRIETA' E SULL'ABUSO

OTTAVIO MARZOCCA

*Dipartimento di Filosofia*

*Università di Bari*

ottavio.marzocca@uniba.it

## ABSTRACT

Many authors, although they express very different positions on the use of public property in defending common goods, in any case consider *juridical rationality* to be a fundamental tool in pursuing this aim. Therefore, they undervalue the supremacy that *economic rationality* is exercising today both on juridical rationality and the predominant ways of dwelling in the world. In this regard, it is not simply a question of replacing *common goods* as *things* with the *common* as a *political principle*. Indeed, the movements that claim the collective or public ownership of certain "things" also shed light on the crucial crisis of our dwelling relationship with the common world, first of all as a material world.

Main reference authors: Settis, Marella, Ostrom, Dardot, Laval, Arendt, Mattei.

## KEYWORDS

Property, juridical rationality, economic rationality, dwelling, common world.

## 1. PREMESSA

La mia intenzione è di proporre alcune riflessioni sul *rapporto fra beni comuni e regimi di proprietà*, prescindendo dall'esigenza di stabilire quali e quante siano le tipologie di risorse, oggetti, servizi o attività cui sia legittimo attribuire la definizione di "beni comuni". Darei per scontato che oggi si possa concordare facilmente sulla possibilità di usare questa definizione quanto meno per quei beni esposti al rischio di abuso e di consumo distruttivo, che solitamente indichiamo con termini come *ambiente*, *risorse naturali*, *patrimonio storico*, *territorio* e così via. È soprattutto a questi che mi riferirò – a questi beni che chiamerei complessivamente *beni materiali del mondo comune* – poiché mi pare che soprattutto riguardo ad essi il dibattito attuale ponga in modo stringente la questione del loro *rapporto con i regimi di proprietà*.

## 2. PROPRIETÀ PUBBLICA E BENI COMUNI

Uno degli interrogativi principali che vengono posti a tal proposito è se lo Stato e la "proprietà pubblica" siano strumenti adatti alla difesa e alla "riconquista" collettiva dei beni comuni. In Italia, per esempio, autori come Settis (2012) e Maddalena (2014) rispondono affermativamente a un simile interrogativo, diversamente da chi - come Mattei (2011) - ritiene che la sovranità dello Stato moderno sia strutturalmente funzionale alla supremazia della proprietà privata e la proprietà pubblica sia sostanzialmente assimilabile a quest'ultima.

Settis e Maddalena, invece, individuano quanto meno nella Costituzione italiana uno strumento adeguato alla difesa dei beni comuni innanzitutto perché - secondo loro - in essa la proprietà pubblica è chiaramente sovraordinata alla proprietà privata; in secondo luogo perché questa Costituzione impone dei limiti alla proprietà privata affinché svolga la sua «funzione sociale» a vantaggio del benessere collettivo e sia «accessibile a tutti» (art. 42). Il che - a loro avviso - implica che la stessa proprietà pubblica debba, a maggior ragione, svolgere una funzione sociale ed essere accessibile a tutti per garantire la soddisfazione di bisogni generali e il rispetto di diritti fondamentali. In questo senso, d'altra parte, i due autori interpretano l'attribuzione costituzionale allo Stato della *facoltà di espropriare* per «fini di utilità generale» possedimenti o imprese che si riferiscano ad attività e risorse «di preminente interesse generale» (artt. 42 e 43; Settis 2012: 78-83, 126-139; Maddalena 2014: 78-102).

In definitiva, sia la supremazia che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà pubblica, sia la funzione sociale, l'utilità e l'interesse generale cui essa chiama a rispondere *anche* la proprietà privata, sia la facoltà di espropriazione che essa assegna allo Stato per questi scopi consentirebbero di considerare la sovranità repubblicana - in quanto sovranità dello *Stato comunità* e non dello *Stato persona* - come strumento del tutto adeguato alla tutela dei beni comuni.

Questa Costituzione rappresenterebbe, inoltre, una solida base per una chiara definizione di almeno un certo insieme di beni comuni. In particolare, i beni che fanno parte della proprietà pubblica - sia pure con diversi gradi di intensità - sarebbero il primo e indispensabile elemento di un complesso di beni comuni, in cui possono rientrare anche *risorse eventualmente di proprietà privata e beni sostanzialmente inappropriabili*. Più precisamente, nella Costituzione, da un lato, i concetti di *demanio* e di *patrimonio statale* troverebbero nell'idea di *proprietà pubblica* la condizione per essere assimilati alla *proprietà comune* nel senso più ampio dell'espressione; dall'altro, beni come il «patrimonio storico e artistico», il «paesaggio» e - per estensione - l'ambiente e il territorio, in quanto oggetti specifici di tutela statale (art. 9), sarebbero anch'essi riconducibili a un'idea di appartenenza comune,

indipendentemente dal fatto che esistano o meno possessori privati o pubblici di loro singole parti (Settis 2012: 78-83; Maddalena 2014: 78-91)<sup>1</sup>.

Su un altro versante del dibattito - a parte la posizione critica di Mattei (2011: 31-46) verso lo Stato moderno in generale - Marella sostiene piuttosto nettamente che oggi né lo Stato né la proprietà pubblica possano svolgere un ruolo effettivo nella difesa dei beni comuni: secondo lei, nella nostra epoca dominata dalle politiche neoliberali, le strategie di governo tendono con tutta evidenza a ridurre le funzioni collettive dei patrimoni e dei servizi pubblici e a favorirne la privatizzazione; perciò, affidarsi alle prerogative dello Stato nella difesa dei beni comuni può essere persino controproducente. A questo scopo, in ogni caso, le forme giuridiche di appartenenza - pubblica o privata - ormai non sono più decisive; piuttosto, «il rilievo prioritario deve essere riconosciuto alla destinazione comune» dei beni in questione (Marella 2012b: 189-190).

Più precisamente, si tratterebbe in primo luogo di garantire che la destinazione dei beni comuni fosse effettivamente collettiva e limitata a scopi determinati; in secondo luogo, di definirne e regolarne l'uso in modo chiaro per consentirne la disponibilità duratura; infine, di assicurare una loro gestione partecipata o almeno un controllo realmente condiviso sulla loro destinazione e sul loro uso comune. Riguardo a queste ultime esigenze Marella (2012a: 19-28) segnala anche un problema di non facile soluzione: secondo lei, è importante individuare - laddove è possibile - le *comunità di riferimento* dei diversi beni comuni, tenendo conto però che esse possono non essere circoscrivibili entro limiti precisi. Infatti, queste comunità hanno spesso un carattere fluido, trans-generazionale o una dimensione sostanzialmente universale: per esempio, il patrimonio storico di Pompei può essere considerato di appartenenza degli abitanti del luogo, della nazione, dell'umanità o delle generazioni future. D'altra parte, una comunità ben definita, in certi casi, può arrivare a trattare il bene comune cui si riferisce come proprietà sostanzialmente esclusiva.

<sup>1</sup> Evidentemente, questi autori riconoscono che i beni comuni non sono comunque circoscrivibili entro i limiti della proprietà pubblica. Non a caso, fra coloro che cercano di valorizzare le potenzialità della Costituzione italiana riguardo a questi beni, c'è anche chi si preoccupa di definirli in modo giuridicamente più ampio e preciso di quanto sia possibile fare in base alla lettera delle norme costituzionali, prescindendo dal fatto che essi siano di proprietà pubblica o privata. In particolare, la Commissione per la Riforma dei beni pubblici (di cui ha fatto parte Mattei), guidata da S. Rodotà, nel 2007 elaborò una proposta di legge nella quale i beni comuni sono definiti «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali» e «al libero sviluppo della persona», e vengono individuati soprattutto nelle risorse naturali (acqua, aria, foreste, parchi, fauna selvatica, flora), nei paesaggi, nei beni archeologici, culturali e ambientali in genere (Commissione Rodotà 2007; cfr. Rodotà, Mattei, Reviglio 2010; Rodotà 2012). Riguardo ad una certa "contraddittorietà" fra la partecipazione di Mattei a quella Commissione e le posizioni da lui espresse nel suo libro del 2011 si veda Settis 2012: 104-113.

La posizione di Marella – specie riguardo al peso attuale delle politiche neoliberali – può risultare più condivisibile di quella di Settis e Maddalena. Bisogna dire, però, che anche questi autori si mostrano del tutto consapevoli del peso di queste politiche (Maddalena 2014: 127-208; Settis 2012: 91-104). Ed è soprattutto per questo che essi non intendono rinunciare all'uso della Costituzione come una sorta di baluardo a difesa dei beni comuni contro la prevalenza, appunto, delle pratiche di governo neoliberali. Marella, d'altra parte, insistendo sui limiti della proprietà pubblica e sulla priorità delle garanzie di destinazione, uso e gestione collettiva, non per questo riesce a definire prospettive certe per la riconquista politica e sociale dei beni comuni.

Comunque sia, tanto Marella quanto Settis e Maddalena – come pure Mattei – non mancano di apprezzare i tentativi che i movimenti per i beni comuni compiono in questo senso. Nessuno di loro, però, focalizza le ragioni per cui questi tentativi non trovano nella società le condizioni per essere sostenuti e condivisi ampiamente, ovvero per tradursi in un *ethos* sociale e in pratiche attive e diffuse della cura. A questo riguardo, io credo che le loro posizioni siano condizionate da una indisponibilità sostanziale a problematizzare la *razionalità giuridica* come strumento privilegiato per affrontare la questione dei beni comuni. Indubbiamente, l'esigenza di stabilire sul piano giuridico lo statuto e le prospettive dei beni comuni è del tutto imprescindibile; tuttavia – secondo me – la validità e i limiti di questa esigenza andrebbero verificati attentamente proprio alla luce dell'egemonia, non solo politica ma anche etica, del neoliberalismo, il quale – detto per inciso – oggi è tutt'altro che sulla via del tramonto.<sup>2</sup>

### 3. LE INSIDIE DELLA RAZIONALITÀ ECONOMICA

Almeno due sarebbero le ipotesi da considerare in proposito: 1) il neoliberalismo ha portato ormai alle estreme conseguenze la supremazia che la *razionalità economica*, come strumento di governo, cominciò a conquistare sulla *razionalità giuridica* almeno dai tempi del liberalismo classico; 2) l'egemonia neoliberale ormai ha spinto a livelli estremi anche il radicamento sociale di un *ethos permeato di economicismo e di individualismo tendenzialmente a-cosmico*, ovvero sostanzialmente indisponibile a rivolgere un'attenzione duratura alla materialità del mondo comune.

<sup>2</sup> In questo articolo, dunque, non intendo porre in questione l'irrinunciabilità della riflessione e dell'elaborazione giuridica sui beni comuni; piuttosto intendo discutere la propensione degli autori menzionati – in quanto particolarmente influenti sul dibattito politico attorno ai beni comuni – a considerare il diritto come strumento decisivo per la "soluzione" della questione. Qui, in ogni caso, è opportuno segnalare alcuni degli studi giuridici più interessanti con i quali altri autori, in anni recenti, hanno contribuito con grande efficacia alla riflessione sul tema dei beni comuni. Si vedano in particolare: Lucarelli 2017 e 2013; Fioravanti 2014; Camerlengo, Rampa 2014; Diciotti 2013; Pomarici 2012.

Senza pretendere di verificare incontestabilmente queste ipotesi, qui considererei innanzitutto che l'influenza politica ed etica dell'economicismo liberale e neolibérale si riflette anche sul dibattito attorno ai beni comuni. Questo accade in particolare nel caso delle tesi ben note di Ostrom.

L'autrice non si lascia condizionare dalla difficoltà di collegare i beni comuni a precise comunità di riferimento; anzi, dalle sue analisi ricava come un dato pressoché indiscutibile l'idea che la dimensione più adeguata alla gestione appropriata e partecipata dei beni comuni sia quella delle comunità locali. Inoltre, considerando le risorse naturali esposte al rischio di esaurimento, sostiene che – in certe condizioni – proprio per questo rischio esse vengano assunte e gestite come beni comuni da gruppi di individui interessati al loro uso produttivo. Nei casi in cui questo succede, la salvaguardia e la disponibilità permanente dei beni comuni è il frutto di una gestione collettiva basata su *regole* che certe comunità decidono di darsi, di rispettare e – all'occorrenza – di cambiare opportunamente. Il che accade perché i loro membri riescono ad acquisire e a scambiarsi *informazioni* sulle conseguenze dei loro comportamenti eventualmente distruttivi e accettano perciò di *cooperare* e di instaurare relazioni di *fiducia reciproca* (Ostrom 2006: 93-150, 269-313; 2012).

Ciò che va posto in luce qui è che la salvaguardia dei beni comuni in questo discorso si presenta essenzialmente come una questione di buona applicazione della razionalità economica di matrice liberale (Vetritto 2013): se una comunità fa un uso appropriato di un bene comune è perché da esso dipendono le sue attività produttive principali e perciò chi ne fa parte trova conveniente attenersi alle regole concordate, piuttosto che fare un uso smodato del bene. Come è stato evidenziato da Johnson (2004: 413-415), la cosiddetta *collective action school*, di cui Ostrom è autorevole esponente, tende alla costruzione di modelli di gestione condivisa e sostenibile il cui presupposto è comunque l'*individualismo metodologico* o, più precisamente, la *teoria della scelta razionale e dell'interesse individuale all'efficienza nell'uso delle risorse*. Insomma, la visione di Ostrom di fatto esclude di considerare come beni comuni risorse prive di potenzialità economiche rilevanti; essa, inoltre, assume come determinante, rispetto alla gestione "virtuosa" dei beni comuni, l'*ethos* individuale improntato al calcolo dei costi e dei benefici, in quanto modo sostanzialmente imprescindibile di agire e di abitare il mondo (Ostrom 2006: 56-63 e 283-286).

Ora, il fatto che le tesi di Ostrom riscuotano consenso o apprezzamento generale nel dibattito sui beni comuni (cfr. Settis 2012: 89-90; Mattei 2011: X-XII) può significare che anche in quest'ambito la prevalenza della razionalità e dell'*ethos* economico – consapevolmente o meno – sia spesso assunta come un dato inaggirabile. Comunque sia, una convergenza – sia pure indiretta e involontaria, ma non trascurabile – in tal senso si può riscontrare proprio fra le posizioni di Ostrom e quelle degli autori che fondano più nettamente di altri il loro discorso su argomenti giuridico-politici. Mi riferisco in particolare a Settis e Maddalena che – come abbiamo

visto - individuano nella sovranità statale e nei principi della Costituzione italiana degli strumenti fondamentali per la difesa dei beni comuni. Credo che non esistano motivi per negare radicalmente la validità di una simile posizione; tuttavia, il fatto che i suoi sostenitori considerino imprescindibile la stessa fondazione costituzionale della Repubblica italiana «sul lavoro» (Settis 2012: 129; Maddalena 2014: 99-100), a mio avviso, rappresenta una "spia" importante dell'influenza che la razionalità economica può finire per esercitare anche sulle visioni dei beni comuni apparentemente più legate a una rigorosa razionalità giuridica.

#### 4. UTILITÀ GENERALE ED ECONOMIA DI MERCATO

Naturalmente, qui non intendo liquidare sommariamente le ragioni politiche e storiche che hanno condotto alla fondazione costituzionale della Repubblica italiana sul lavoro. Ma, se è vero - come è stato sottolineato da Zagrebelsky (2013) - che essa rinvia al «lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» (art. 35 della Carta), può essere altrettanto vero che questa stessa fondazione implichi la possibilità di una economicizzazione radicale del governo sia della società in generale sia del suo rapporto con la dimensione collettiva e pubblica in cui si collocano i beni comuni.

Non a caso è nel Titolo III della Costituzione, dedicato esattamente ai "Rapporti economici", che sono iscritte le norme che - secondo Settis e Maddalena - rendono evidente il sovraordinamento della proprietà pubblica a quella privata attraverso l'assegnazione allo Stato di una facoltà di espropriazione «per motivi di interesse generale» o «a fini di utilità generale» (artt. 42 e 43). Infatti, è soprattutto un terreno di tipo economico quello a cui si applicano queste norme: l'oggetto principale di possibile esproprio che esse individuano sono le «imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio (...) di preminente interesse generale» (art. 43).

A mio parere, queste norme nel loro complesso si pongono in sostanziale sintonia con ciò che Adam Smith (1950: 743) sosteneva scrivendo che il potere statale deve garantire certe «istituzioni» ed «opere» corrispondenti al «vantaggio generale di tutta la società». Smith, indubbiamente, non riconosceva allo Stato un diritto di espropriazione a questo scopo; tuttavia, esponeva chiaramente le ragioni per cui - secondo lui - in un'economia di mercato lo Stato deve comunque garantire strutture, servizi, funzioni vantaggiose per l'intera società, di cui normalmente l'iniziativa e la proprietà privata non sono disposte a farsi carico. Riferendosi alle infrastrutture, alle scuole, alla giustizia e alla difesa, egli sosteneva che è molto improbabile che dei soggetti economici privati si facciano carico di questo tipo di beni o attività, poiché generalmente è difficile ricavarne il rimborso dei notevoli investimenti necessari e i relativi profitti (Smith 1950: 661, 633-743; Rosanvallon 1984: 59-61).

Insomma, in questi casi - secondo Smith - normalmente non è possibile che una «mano invisibile» produca il «vantaggio generale di tutta la società»

armonizzando le libere iniziative private, per la semplice ragione che sul mercato per lo più non ci sono soggetti privati pronti a prendere l'iniziativa in questi settori. In essi, perciò, l'intervento dello Stato si giustifica senz'altro poiché ne deriva un vantaggio generale che il libero mercato non può produrre. Qui, dunque, il potere pubblico è chiamato a svolgere una funzione di supplenza rispetto al mercato; esso deve farsi carico dei costi che l'iniziativa privata non vuole o non può sostenere.

## 5. PRIVATIZZAZIONE COME VANTAGGIO COMUNE

Alla luce di questo ragionamento, è legittimo pensare che i motivi per cui la Costituzione italiana attribuisce allo Stato una proprietà e un diritto di espropriazione siano in buona parte analoghi a quelli per cui Smith auspica l'intervento pubblico in certi settori. E a confortare quest'idea non può non contribuire decisamente il fatto che il lavoro – in quanto fondamento costituzionale della Repubblica – si pone come l'attività principale della vita del paese, la quale così si caratterizza come vita essenzialmente economica che deve esplicarsi, appunto, mediante il «lavoro in tutte le sue forme e applicazioni». Ebbene, a mio parere, è proprio questa fondazione economica della vita della società che oggi rischia di trasformarsi in motivo di legittimazione del disimpegno dello Stato e della proprietà pubblica dalla difesa attiva dei beni comuni. Certo, la spiegazione immediata di questo disimpegno sta nel predominio che le politiche neoliberali hanno conquistato negli ultimi quarant'anni. Ma sia a questo riguardo sia più in generale occorre essere più precisi per scongiurare il rischio di una denuncia meramente ideologica dell'egemonia neoliberale. Da parte mia, in tal senso mi esprimerei nei termini seguenti.

Nei «trent'anni gloriosi», il ruolo di supplenza dello Stato rispetto al mercato appariva opportuno soprattutto al fine di promuovere la centralità sociale del lavoro salariato (si pensi alla creazione dei grandi poli di sviluppo industriale nel Mezzogiorno); oggi invece la promozione su basi costituzionali del lavoro salariato si va convertendo di fatto in esaltazione dell'economia *tout court*, ovvero del «lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» a partire da quelle più accreditate entro gli schemi politici di marca neoliberale cui aderiscono ormai i governi di destra e di sinistra. Nel quadro di una simile conversione diviene non solo possibile, ma addirittura «auspicabile» perseguire l'«utilità generale» prevista dalla Costituzione senza più riservare un ruolo primario alla proprietà pubblica e alla facoltà statale di espropriazione, ma piuttosto assegnando all'iniziativa e alla proprietà privata questo ruolo primario: iniziativa e proprietà privata, infatti, vengono assunte ormai come più adatte dei poteri e della proprietà pubblica a garantire l'utilità generale degli stessi beni comuni, in quanto ritenute più capaci dello Stato di fondare sul lavoro e sull'economia sia questa utilità generale sia la propria «funzione sociale». Ma qual è l'utilità generale che viene perseguita in questo quadro? È, appunto, un'utilità valutata con criteri sempre più strettamente economici. Ed in questo senso diviene

decisiva la prevalenza sociale di un *ethos* economicistico che l'egemonia neoliberale è in grado di radicalizzare fino ai massimi livelli (Foucault 2005: 217-221) : l'utilità generale che questo *ethos* richiede di perseguire consiste soprattutto nelle "ricadute economiche" sulla società, che si dà per certo derivino dalla liberalizzazione, dalla privatizzazione e dall'adeguamento di gestione e fruizione dei beni comuni ai criteri di mercato.

Non è un caso, insomma, che oggi in Italia le politiche di dismissione delle proprietà pubbliche non riguardino solo i settori con vocazione immediatamente produttiva e mercantile (Nivarra 2013: 72): persino il patrimonio storico e il demanio sono posti sempre più spesso nella prospettiva dell'alienazione, della concessione pluridecennale e della «valorizzazione economica» finalizzate soprattutto all'inderogabile «utilità generale» della riduzione del debito pubblico (Leggi 410/2001 e 133/2008; Maddalena 2014: 135-151; Maggiorelli 2017: 77-96).

Molto significativo, inoltre, è ciò che accade nell'uso del territorio, malgrado esso rappresenti di fatto un bene comune costituzionalmente tutelato. Per esempio – come dimostra un caso romano ben noto – oggi si tende ad adottare apposite strategie urbanistiche per la costruzione di nuovi stadi di calcio affidandosi interamente all'iniziativa e alla proprietà privata; così il fatto che delle grandi imprese siano disposte a costruire sui propri suoli e a proprie spese una struttura sportiva di utilità generale – la cui proprietà e gestione, comunque, resteranno private – è sufficiente a "giustificare" la contestuale edificazione sui medesimi suoli di vasti complessi di intenso uso immobiliare, commerciale e finanziario da parte delle stesse imprese; anche la realizzazione a carico di queste imprese delle opere e dei servizi necessari a rendere socialmente fruibile e raggiungibile la struttura è esplicitamente subordinata e commisurata al grado di soddisfazione edificatoria del loro interesse privato, soddisfazione dalla quale – peraltro – si dà per certo derivino ulteriori "utilità generali" in senso economico (Spera 2017). Ma questo, in realtà, è solo uno fra i molti esempi possibili di *urbanistica contrattata*, che dimostrano come in Italia non sia mai stato stabilito non solo sul piano costituzionale, ma anche su quello meramente legislativo, il principio per cui la proprietà di un bene comune come il suolo non implica la sua "naturale" traduzione in uno *jus aedificandi* (Marson 2013; De Lucia 2010: 61-66 e 135-138).

Qui non si tratta di infierire indirettamente sui sostenitori della "via costituzionale ai beni comuni"; si tratta, piuttosto, di prendere sul serio l'idea che l'attribuzione costituzionale allo Stato di una proprietà e di una facoltà di espropriazione come pure la fondazione "lavoristica" del suo ordinamento politico-giuridico sono tutt'altro che incompatibili con la torsione economicistica dell'uso dei beni comuni. D'altra parte, è il caso di notare che anche nelle prospettive delineate da chi – come Ostrom – pone in discussione la centralità del potere statale questi beni appaiono esposti a rischi o destini simili a quelli che ho richiamato. L'autrice americana lo riconosce quando – parlando, per esempio, di gruppi di pescatori che gestiscono in



comune le risorse ittiche locali di certe zone costiere – scrive che essi incontrano gravi difficoltà a fronteggiare «utenti ben finanziati, sostenuti dal governo» e capaci di invadere le loro aree con «moderne flotte di pesca» (Ostrom 2006: 298).

## 6. DAI BENI COMUNI AL COMUNE?

Una visione dei beni comuni che potrebbe aiutarci a superare questo genere di *impasse* è forse quella proposta da Dardot e Laval. I due autori sostengono che i beni comuni non siano tali per una loro essenza intrinsecamente comune; ciò che li costituisce come tali è piuttosto l'azione sociale che istituisce e perpetua, sul piano politico e giuridico, il *comune* più che i beni comuni stessi. Il comune – secondo loro – non è riducibile a un "oggetto", a una "cosa" o a una "risorsa"; esso è un *principio politico* che presiede all'attività istitutiva e collettiva di una dimensione, appunto, comune e non reificabile (Dardot, Laval 2015: 109, 111, 455-459)<sup>3</sup>. Perciò, per loro, è cruciale liberare l'idea di comune dalle visioni ontologiche che tendono ad oggettivarla e a naturalizzarla: a loro avviso, l'unica ontologia possibile a tale riguardo è l'«ontologia dell'attualità» proposta da Michel Foucault (1998: 228-232); essa – nel caso specifico – consisterebbe nel riconoscere su un piano genealogico le forme precise e differenti che la tensione verso il comune assume in relazione alle varie situazioni storiche e alle prassi diverse che tendono ad affermarla o a negarla sul terreno politico (Dardot, Laval 2015: 222-223).

A questo scopo, per i due autori, bisogna innanzitutto andare oltre l'enfasi con cui oggi ci si richiama ai *commons* medievali e alle *enclosures* che storicamente li hanno sottratti alla disponibilità di grandi masse di poveri; quest'enfasi induce molti dei movimenti contemporanei per i beni comuni a impostare le loro lotte in termini meramente difensivi, come se si trattasse semplicemente di salvare delle "cose" essenzialmente comuni da una nuova ondata di *enclosures* provocata dalle politiche neoliberali di privatizzazione. A questa visione sfugge – secondo Dardot e Laval (2015: 78-83, 105-109) – il ruolo decisivo che i *processi di assoggettamento politico* svolgono, sia storicamente sia nel nostro presente, nel negare la dimensione del

<sup>3</sup> Questa visione marcatamente "politica" distingue le posizioni di Dardot e Laval da quelle di Michael Hardt e Antonio Negri, malgrado anche questi autori concepiscano il *comune* innanzitutto come *sostantivo singolare* e come risultato di un processo sociale. Secondo loro, però, questo processo non consiste tanto nell'azione collettiva che istituisce e sostiene politicamente il comune, quanto nella cooperazione produttiva che nello stesso capitalismo contemporaneo si dispiega attraverso la società soprattutto sotto l'impulso del lavoro immateriale che crea conoscenza, relazioni, nuove forme sociali (Hardt, Negri 2010, 7-13; Idd. 2004, 13). Hardt e Negri ci offrono così una prova lampante della netta influenza che il riferimento alle attività economico-produttive esercita anche sulla riflessione attorno all'idea di comune. Essi infatti intendono per comune sia il mondo materiale in quanto «ricchezza comune» sia «tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l'interazione sociale e per la prosecuzione della produzione» (Hardt, Negri 2010, 7-8).

comune: ai tempi delle *enclosures* questa negazione si è data non solo mediante l'espulsione dei poveri dal mondo rurale, ma anche con la loro trasformazione in forza lavoro costretta a vendersi sul mercato capitalistico; oggi invece altri processi politici forzosi impongono alla società «la nuova norma generale della competitività» sottomettendo ai meccanismi di accumulazione tutte le sfere della vita e producendo così nuove *soggettività assoggettate*. Fra queste soggettività – secondo i due autori – spicca paradigmaticamente l'individuo imprenditore di se stesso: un individuo sempre più ripiegato sulla propria sfera privata, sempre più incline a considerare le sue competenze e le sue stesse attitudini psicofisiche come risorse economiche, come capitale umano da valorizzare sul mercato (Dardot, Laval 2013: 414-467). Insomma, sarebbero di questo tipo le tematiche da focalizzare per inquadrare i problemi, i contesti e le prospettive del comune più che le semplici questioni della privatizzazione e della riappropriazione di "cose" ritenute oggettivamente comuni.

In effetti, le sollecitazioni di Dardot e Laval andrebbero prese sul serio. Non può non essere condivisibile, in particolare, la loro insistenza sulla «norma generale della competitività» come principio base della governamentalità neoliberale. Si tratta, infatti, di un fattore determinante dell'attuale prevalenza sociale dell'*ethos* economicistico. D'altra parte, credo che l'*ontologia genealogica* che i due autori ci invitano a praticare dovrebbe essere giocata criticamente anche verso il loro discorso. Questa ontologia non dovrebbe accontentarsi di "salvare" l'idea di comune da qualunque oggettivazione rigida; essa dovrebbe servire anche a riconoscere l'importanza delle forme in cui il comune si dà come mondo materiale e come dimensione dell'abitare. Infatti, attraverso la rivendicazione di "cose", "spazi" e "luoghi" concreti i movimenti attuali per i beni comuni non sollevano solo il problema delle privatizzazioni; essi gettano luce anche sulla crisi profonda della relazione abitativa della nostra società con il mondo materiale in quanto mondo comune.

A questo proposito può essere utile considerare nuovamente il rapporto fra proprietà pubblica e proprietà privata facendo l'ipotesi seguente. Se attualmente la proprietà pubblica dei beni comuni è sottoposta tanto facilmente alle strategie di privatizzazione, questo accade anche perché l'idea stessa di proprietà – *pubblica, collettiva o privata* – oggi va rompendo o ha già rotto definitivamente i legami che ha intrattenuto in passato con la sfera del mondo comune. È questa "rottura" a depotenziare, fra l'altro, la possibilità che la proprietà pubblica orienti e guidi la proprietà privata a svolgere una funzione sociale non subordinata a quella economica.

Per spiegarmi meglio abbozzerò qui un breve percorso genealogico, partendo esattamente dalla questione dei *commons* medievali.

## 7. I COMMONS FRA “PROPRIETÀ FEUDALE” E “PROPRIETÀ BORGHESE”

Fra gli autori che ho menzionato, è soprattutto Mattei (2011: 25-46) ad "enfaticizzare" l'importanza dei *commons* medievali assumendoli come testimonianze di un rapporto di tipo olistico dell'uomo con il mondo, ossia di un *ethos* che – secondo lui – a suo tempo si esprimeva attraverso il carattere sostanzialmente ecologico dell'economia rurale di sussistenza. Come si può immaginare, i critici di questo tipo di descrizione denunciano il rischio di idealizzare nostalgicamente un'epoca profondamente problematica come il Medioevo (Rodotà 2012: 319). Ma, in realtà, l'insistenza sugli aspetti ecologici dei modi di vivere e di produrre medievali non è il vero limite dell'analisi di Mattei. Piuttosto, si può dire che essa tenda a sottovalutare il fatto che il sistema medievale dei *commons* era subalterno ad altre due forme del rapporto tra l'uomo e il mondo, ovvero: 1) il controllo complessivo che i poteri feudali esercitavano sul suolo agricolo mediante i loro grandi possedimenti terrieri; 2) l'estraneità sostanziale di gran parte delle città medievali alle attività e al mondo rurale, dovuta al prevalere del commercio e delle manifatture nell'ambito dello spazio urbano.

Questi due elementi si traducevano in una situazione che è stata descritta, in particolare da Smith (1950: 358-380) e Marx (1970: 98-112), come contrasto o conflitto fra città e campagna, che avrebbe distinto marcatamente il Medioevo dall'Antichità. Tale "divergenza" tra contesti urbani e rurali – a mio parere – iniziò ben presto a incrinare le relazioni più o meno "olistiche" della società medievale con il mondo comune; essa, inoltre, compromise definitivamente il rapporto immediato che in precedenza gran parte degli uomini liberi delle città antiche avevano vissuto fra la condizione di proprietari terrieri e la pratica attiva della cittadinanza. Generalmente, infatti, nell'Antichità la proprietà della terra – limitata perlopiù ad un «lotto di terreno» (Weber 1979: 10) – e il suo uso agricolo garantivano al cittadino, da un lato, la libertà dai bisogni elementari e, dall'altro, la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica. Viceversa, nel Medioevo la proprietà della terra, raggiungendo dimensioni sempre più vaste nelle sue forme feudali, si trasformò da condizione di libertà politica dei cittadini in espressione della potenza militare dei signori. Perciò si può dire che quest'epoca, da un lato, dissolse il legame "politico" che le forme antiche di proprietà avevano mantenuto con la libera cittadinanza; dall'altro, vanificò la possibilità che la città desse un contributo significativo al rapporto "olistico" con la campagna instaurato dall'economia rurale di sussistenza.

D'altra parte, quando successivamente le *enclosures*, le espropriazioni e le espulsioni dei contadini poveri dalle campagne annunciarono l'avvento del capitalismo, questo accadde soprattutto perché la proprietà della terra – qualunque fosse stata la sua forma precedente – passò progressivamente nelle mani dei ceti urbani più ricchi dediti sempre più ai traffici economici e sempre meno alla partecipazione politica; essa perciò divenne in misura crescente oggetto di acquisizione,

commercializzazione e sfruttamento indefiniti. Ora, io credo che questi cambiamenti innesarono una vera e propria *de-cosmicizzazione* dell'*ethos* dell'uomo moderno: un processo che Hannah Arendt (1994: 183-190) ha definito con l'espressione «alienazione dal mondo», sostenendo che la modernità coincida in gran parte con il suo graduale compimento.

Fra gli eventi principali che avrebbero innescato questa «alienazione» l'autrice colloca esattamente le espropriazioni e le espulsioni dalle campagne dei contadini poveri. Esse – secondo lei – avviarono un declino generale del rapporto dell'uomo con la materialità del mondo comune, che travolse definitivamente anche l'idea di proprietà caratteristica della città antica, in quanto distinta dal diritto all'appropriazione e all'arricchimento indefinito. Secondo l'autrice, quell'idea di proprietà – lungi dall'essere espressione di pura arretratezza economica – nell'Antichità indicava «la porzione posseduta privatamente di un mondo comune e quindi la più elementare condizione politica per la presenza dell'uomo nel mondo» (Arendt 1994: 46 e 187). Comunque sia, se le espropriazioni che inaugurarono la modernità avviarono una radicale alienazione dal mondo, secondo Arendt, fu anche perché – innescando una catena indefinita di espropriazioni e appropriazioni funzionali all'accumulazione – esse destabilizzarono profondamente il rapporto fra proprietà e mondo comune: ogni proprietà – individuale o collettiva – fu «destinata ad essere distrutta, ogni cosa ad essere divorata dal ciclo incessante della produzione e la stabilità del mondo a perdersi in un processo di mutamento continuo e fine a se stesso». In questo senso, la grandezza che l'autrice riconosce all'analisi di Max Weber sul legame fra etica protestante e spirito del capitalismo, sta nell'aver mostrato che l'attività mondana dell'accumulazione di ricchezza è possibile limitandosi a preoccuparsi di se stessi «senza che ci si curi affatto o si goda del mondo» (Arendt 1994: 186 e 187).

## 8. CONCLUSIONE

Se avviciniamo al nostro presente questo sguardo genealogico, certamente – come ho già osservato – possiamo accogliere l'invito di Dardot e Laval a dare importanza alle forme di "soggettività assoggettate" che oggi la governamentalità neoliberale produce, e fra queste certamente possiamo considerare paradigmatica quella dell'individuo imprenditore di se stesso; dobbiamo anche riconoscere, però, che se questa figura realizza in modo esemplare il ripiegamento dell'uomo contemporaneo sulle sue capacità private di competere sul mercato, è anche perché essa incarna emblematicamente una sorta di coronamento dell'alienazione moderna dal mondo in quanto mondo comune. Più in generale, in questo senso si può dire che l'individuo medio della nostra società sia non solo vittima di nuove forme di assoggettamento funzionali al capitalismo, ma anche protagonista – spesso inconsapevole – di un modo *a-cosmico* di abitare il mondo.

D'altra parte, se consideriamo il moltiplicarsi di movimenti che rivendicano spazi pubblici, risorse materiali, ecosistemi naturali e artificiali come beni comuni, non possiamo limitarci a temere che essi siano condizionati da una visione reificante o da un approccio politico difensivo; in essi dovremmo invece riconoscere e apprezzare il formarsi di soggettività che restituiscono al mondo, alla terra e allo spazio la loro dimensione comune. Essi, insomma, non danno vita soltanto a delle lotte politiche, ma sollecitano la società a convertire in senso eco-sistemico e comune il suo *ethos* abitativo prevalente.

## BIBLIOGRAFIA

Arendt, H.

1994 *The Human Condition* (1958), trad. *Vita activa. La condizione umana*, Bompiani, Milano.

Camerlengo, Q., Rampa, L.

2014 «I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un *tertium genus*?» *Politica del diritto*, 45, 2, 253-295.

Commissione Rodotà

2007 *Per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici - Proposta di articolato*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.page;jsessionid=JpRs8iprVLsmDKYzjlj8AI+Q?contentId=SPS47624&previousPage=mg\\_1\\_12\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=JpRs8iprVLsmDKYzjlj8AI+Q?contentId=SPS47624&previousPage=mg_1_12_1)

Dardot, P., Laval, C.

2013 *La nouvelle raison du monde* (2009), trad. *La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista*, DeriveApprodi, Roma.

2015 *Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle* (2014), trad. *Del Comune, o della rivoluzione nel XXI secolo*, DeriveApprodi, Roma.

De Lucia, V.

2010 *Le mie città. Mezzo secolo di urbanistica in Italia*, Diabasis, Reggio Emilia.

Diciotti, E.

2013 «I beni comuni nell'attuale dibattito politico e giuridico: un chiarimento concettuale, un'apologia e una critica», *Ragion pratica*, 2, 347-360.

Fioravanti, M.

2014 *Pubblico e privato. I principi fondamentali della Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Foucault, M.

1998 «What is Enlightenment?» (1984), trad. «Che cos'è l'Illuminismo?», in A. Pandolfi (a cura di), *Archivio Foucault - 3*, Feltrinelli, Milano, 217-232.

2005 *Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979* (2004), trad. *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano.

Hardt M., Negri A.

2004 *Moltitudine*, Rizzoli, Milano.

2010 *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano.

Johnson, C.

2004 «Uncommon Ground: The 'Poverty of History' in Common Property Discourse», *Development and Change*, 35, 3, 407-433.

Legge 410

2001 «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», *Gazzetta Ufficiale*, 274, 7-9, 43-57.

Legge 133

2008 «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali», *Gazzetta Ufficiale*, 195, Suppl. Ordinario 196, art. 58.

Lucarelli, A.

2013 *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma-Bari.

2017 «Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sottocategoria giuridica e declinazione di variabile», *Nomos*, 2, <http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/10/lucarelli.pdf>

Maddalena, P.

2014 *Il territorio bene comune degli italiani*, Donzelli, Roma.

Maggiorelli, S.

2017 *Attacco all'arte. La bellezza negata*, L'asino d'oro, Roma.

Marella, M. R.

2012a «Per un diritto dei beni comuni», in Ead. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ombre corte, Verona, 9-28.

2012b «La difesa dell'*urban commons*», in Ead (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 185-200.

Marson, A.

2013 «Sulle proposte di legge in materia di contenimento del consumo di suolo presentate alla Camera e al Senato nell'attuale (XVII) legislatura nazionale», <http://www.eddyburg.it/2013/06/sulle-proposte-di-legge-in-materia-di.html>.

Marx, K.

1970 *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858* (1953), trad. *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica 1857-1858*, La Nuova Italia, Firenze, vol. II.

Mattei, U.

2011 *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari.

Nivarra, L.

2012 «Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune», in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 69-87.

Ostrom, E.

2006 *Governing the Commons* (1990), trad. *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia.

2012 «The Future of the Commons: Beyond Market Failure and Government Regulation», in Ead. et al., *The Future of the Commons*, The Institute of Economic Affairs, London, 68-83.

Pomarici, U.

2012 «Beni comuni», in Id. (a cura di), *Atlante di Filosofia del Diritto*, Giappichelli, Torino, vol. I, 3-58.

Rodotà, S.

2012 «Beni comuni: una strategia globale contro lo *human divide*», in Marella, M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., 311-332.

Rodotà, S., Mattei U., Reviglio E. (a cura di)

2010 *I beni pubblici, dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma.

Rosanvallon, P.

1984 *La crise de l'État-providence* (1981), trad. *Liberismo, Stato assistenziale, Solidarismo*, Armando Editore, Roma.

Settis, S.

2012 *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Einaudi, Torino.

Smith, A.

1950 *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), trad. *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, UTET, Torino.

Spera, A.

2017 «Qui Roma: o si fa lo stadio o si muore!», *Il Foglietto della Ricerca*, 9/3/2017, <https://ilfoglietto.it/notizie/editoriali/5214-qui-roma-o-si-fa-lo-stadio-o-si-muore.html>

Vetritto, G.

2013 «Un dibattito tra sordi. Un'espressione fortunata ma equivoca», *Critica liberale*, 211-212, 145-147.

Weber, M.

1979 *Die Stadt* (1921) trad. *La città*, Bompiani, Milano.

Zagrebelsky, G.

2013 *Fondata sul lavoro. La solitudine dell'articolo 1*, Einaudi, Torino.